NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 14

Valutazione del personale

Salvo quanto previsto al successivo quarto comma, per il personale postelegrafonico sono soppressi i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali. Il capo di ufficio con qualifica dirigenziale, il quale ritenga che il servizio prestato, nell'anno, da un proprio dipendente sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di inviare al consiglio di amministrazione, o all'organo che ne esercita le attribuzioni per il personale di che trattasi, apposita relazione illustrativa, accompagnata dalle giustificazioni dell'interessato. Il consiglio di amministrazione, o l'organo che lo sostituisce, puo' deliberare a carico dell'impiegato l'inflizione di una nota di demerito. I rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali sono mantenuti in vigore per il personale della VIII categoria ai soli fini dell'accesso alla qualifica di primo dirigente, secondo le vigenti disposizioni. Sono, altresi', mantenute in vigore le relazioni al termine del periodo di prova del personale di prima nomina, ai fini della conferma in ruolo.

Versione in vigore dal 22 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 101
Capo	I — Ordinamento del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-del-personale-delle-aziende-dipendenti-dal/art-14-valutazione-del-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it